



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

ANALISI COMPARATIVA

Ordinamento degli Studi dell'Istituto Musicale Sammarinese

in raffronto con il Sistema Italiano di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

Principali riferimenti normativi italiani:

L. 21 dicembre 1999 n. 508 · D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 · L. 15 dicembre 2021 n. 228 · D.M. 9 agosto 2022 n. 124

Aprile 2026

Analisi comparativa articolo per articolo

La tabella seguente confronta ciascun articolo del decreto definitivo dell'IMS con il corrispondente riferimento normativo del sistema AFAM italiano, indicando il grado di allineamento e le principali note comparative. **Verde** = allineamento pieno o vantaggio IMS; **ambra** = punto che merita attenzione.

Art.	Oggetto	IMS – testo definitivo	AFAM Italia – riferimento	Allineamento	Note comparative
Art. 1	Finalità	Determina i criteri generali per l'ordinamento degli studi, la tipologia dei titoli, le norme su CFA, corsi accademici e regolamenti didattici dell'IMS.	L. 508/1999 art. 2; D.P.R. 212/2005 art. 1. Finalità analoghe per l'AFAM.	✓ Pieno	Testo allineato alla struttura delle leggi quadro italiane sull'AFAM.
Art. 2	Definizioni	Rinvia a Statuto IMS (D.D. 104/2025), L. 69/2023, QSQ (D.D. 180/2023). CFA definito come sistema ECTS richiamato dal QSQ.	D.P.R. 212/2005 art. 2. In Italia l'ECTS è recepito direttamente senza mediazione di un quadro nazionale delle qualifiche.	✓ Pieno	Il raccordo al QSQ rende i titoli IMS immediatamente leggibili nel framework EQF europeo — vantaggio rispetto alla normativa italiana.
Art. 3	Offerta formativa	Quattro livelli: avviamento, pre-accademico (eventualmente finalizzato ai corsi accademici), libero (per tutte le età), accademico. I regolamenti dei primi tre livelli sono adottati dal CdA.	D.P.R. 212/2005 art. 3; statuti istituzionali. Il pre-accademico in Italia è poco regolato a livello nazionale e spesso trattato come obbligatorio anticamera dell'accademico.	✓ Pieno	L'«eventualmente» nel pre-accademico è una scelta pedagogicamente più corretta del modello italiano, che riconosce esplicitamente la vocazione autonoma di quei percorsi.
Art. 4 c.1	Titoli rilasciabili	Cinque titoli nel QSQ: diploma I liv. (6A), diploma II liv. / ciclo unico (7A), specializzazione (6B-7B), alta formazione (6C), dottorato (8).	D.P.R. 212/2005 artt. 4-8. Struttura analoga. Il ciclo unico a 300 CFA non è sistematizzato a livello nazionale in Italia.	✓ Pieno	Il ciclo unico (300 CFA) è una scelta più avanzata del sistema italiano, che non ha ancora una norma primaria equivalente.

Art.	Oggetto	IMS – testo definitivo	AFAM Italia – riferimento	Allineamento	Note comparative
Art. 4 c.3	Settori artistico-disciplinari	I corsi accademici sono organizzati per settori artistico-disciplinari nel rispetto delle classificazioni europee. I settori valgono, esclusivamente nell'ambito dei corsi accademici, per programmazione, reclutamento e riconoscimento titoli. Adottati dal CdA su proposta del CA, con presa d'atto del CS.	D.M. 124/2022: i SAD italiani sono definiti per decreto ministeriale (CODI, COMI, COTP ecc.) senza distinzione tra ambito accademico e pre-accademico.	✓ Pieno (modello originale)	La clausola «esclusivamente nell'ambito dei corsi accademici» è più precisa del modello italiano e tutela la flessibilità operativa nel reclutamento pre-accademico. Il coinvolgimento di CdA, CA e CS garantisce solidità istituzionale.
Art. 4 c.11	Equiparazione titoli	Diploma I liv. = laurea triennale; diploma II liv. = laurea magistrale, ai fini dei pubblici concorsi e della prosecuzione degli studi nella Repubblica. Effetto immediato dalla data di conseguimento.	L. 228/2021 (cd. legge Bianchi): ha introdotto l'equiparazione AFAM-università dopo 22 anni di incertezza dalla L. 508/1999. Applicazione ancora progressiva.	✓ Pieno (più diretto dell'IT)	Norma più netta e immediata della soluzione italiana: non richiede decreti attuativi e produce effetti dalla data di conseguimento del titolo.
Art. 5	Ammissione ai corsi	Diploma di maturità per il I livello; diploma I liv. o laurea per il II livello; requisiti specifici per specializzazione, dottorato, master. Possibile ammissione di studenti dotati senza maturità previo delibera CA.	D.P.R. 212/2005 artt. 6-7. Requisiti analoghi. La clausola per gli studenti dotati è presente all'art. 12 c.6.	✓ Pieno	Struttura dei requisiti di accesso pienamente corrispondente al modello AFAM italiano.
Art. 6 c.1-5	Sistema CFA	1 CFA = 25 ore (±20% per singola scuola). Minimo 60 CFA/anno per studenti a tempo pieno; 36 CFA/anno per studenti a tempo parziale. Riconoscimento inter-istituzionale disciplinato dai regolamenti.	D.P.R. 212/2005 art. 9. 1 CFA = 25 ore; 60 CFA/anno. La soglia di 36 CFA per il percorso part-time non è formalizzata nella norma primaria italiana.	✓ Pieno (part-time più garantito)	Il riconoscimento formale del percorso part-time nel decreto primario è più avanzato del modello italiano, che lo demanda ai soli regolamenti interni.

Art.	Oggetto	IMS – testo definitivo	AFAM Italia – riferimento	Allineamento	Note comparative
Art. 6 c.6	Riconoscimento esp. professionali	Riconoscimento CFA per esperienze professionali certificate: delibera del CA obbligatoria, documentazione specificata (attestati, portfolio, registrazioni), limite del 30% dei CFA totali.	Le linee guida AFAM italiane prevedono il riconoscimento di esperienze pregresse ma non fissano un tetto percentuale uniforme né specificano la documentazione minima.	✓ Pieno (più garantista dell'IT)	<i>Il limite del 30% e la documentazione tipizzata rendono il sistema più trasparente e meno discrezionale rispetto alle linee guida italiane.</i>
Art. 7	Durata e CFA minimi	I livello: 180 CFA. II livello: 120 CFA. Ciclo unico: 300 CFA. Master/perfezionamento: 60 CFA. Durata proporzionale ai CFA (norma: 60 CFA/anno).	D.P.R. 212/2005 artt. 4-6. Valori identici: 180 CFA per il triennio, 120 per il biennio, 60 per master.	✓ Pieno	<i>Corrispondenza numerica totale con il sistema AFAM italiano.</i>
Art. 8	Regolamenti didattici	Due livelli: regolamenti di ordinamento (CdA, criteri generali) e regolamenti di corso (funzionalità dei singoli corsi). Frequenza minima: ≥50% in generale, elevabile all'80% per attività laboratoriali/pratico-strumentali.	D.P.R. 212/2005 art. 11. Un solo livello regolamentare. La frequenza minima non è fissata a livello nazionale: ogni istituzione la determina autonomamente.	✓ Pieno (più articolato dell'IT)	<i>La doppia soglia di frequenza (50% generale / 80% per le discipline pratiche) è più articolata e funzionale del modello italiano. Il doppio livello regolamentare garantisce coerenza tra corsi dello stesso istituto.</i>
Art. 9	Collaborazioni e joint degree	Accordi con soggetti pubblici/privati accreditati dalle rispettive autorità. I joint degree sono approvati dal CdA su proposta del CA e devono indicare: titolo nel QSQ, quota min. 30% CFA presso IMS, modalità di riconoscimento CFA, procedure per la prova finale congiunta.	D.P.R. 212/2005 art. 3 c.4; D.I. 10/8/2023 sui joint degree. In Italia il D.I. 2023 disciplina i double degree universitari; non esiste un equivalente AFAM di pari dettaglio.	✓ Pieno (più avanzato dell'IT)	<i>Il decreto IMS è più dettagliato del D.I. italiano del 2023: fissa già a livello primario la soglia del 30% di CFA e il ruolo del CA nella proposta — una garanzia di qualità accademica assente nel modello italiano.</i>

Art.	Oggetto	IMS – testo definitivo	AFAM Italia – riferimento	Allineamento	Note comparative
Art. 10	Assicurazione della qualità	Procedure interne conformi agli ESG 2015. Rapporto annuale di autovalutazione approvato dal CA e reso pubblico. Valutazione esterna periodica da organismi accreditati.	D.Lgs. 19/2012; sistema AVA-ANVUR esteso progressivamente all'AFAM. Il D.P.R. 212/2005 non contiene alcuna norma primaria sull'assicurazione della qualità.	✓ Innovativo	<i>Norma primaria conforme agli ESG 2015 assente nel D.P.R. 212/2005 italiano. Il decreto IMS è in anticipo rispetto alla normativa AFAM italiana su questo punto.</i>
Art. 11	Mobilità studentesca internazionale	Promozione della mobilità in programmi europei e internazionali. Riconoscimento CFA esteri tramite accordi IMS. Learning agreement preventivo obbligatorio, con possibilità di modifiche motivate concordate con il tutor.	La mobilità Erasmus+ è regolata dai soli regolamenti didattici in Italia. Il D.P.R. 212/2005 non contiene alcuna norma primaria dedicata alla mobilità studentesca.	✓ Innovativo	<i>Il learning agreement preventivo obbligatorio è più solido giuridicamente del modello italiano. La norma primaria dedicata alla mobilità è assente nell'AFAM italiano.</i>
Art. 12	Norme finali e abrogazioni	C.1: studi previgenti valutati in CFA e riconosciuti ai fini dell'art. 4 (norma generale). C.2: vecchi diplomi conservano piena validità legale ed sono equiparati ai nuovi titoli dello stesso livello. C.3: abrogazione D.L. 62/2012 e Reg. 12/2015.	D.M. 382/2009 IT e successive note ministeriali: la transizione dal vecchio ordinamento ha richiesto anni di decreti attuativi e tabelle di conversione disciplina per disciplina.	✓ Sostanziale ⚠ Meccanismo conversione generico	<i>I commi 1-2 assicurano validità e continuità dei vecchi diplomi, ma non indicano come si determinano concretamente i CFA riconoscibili per ciascun vecchio diploma. Manca un meccanismo operativo (v. suggerimenti).</i>

Legenda allineamento: ✓ **Pieno** = convergenza sostanziale con il modello italiano; ✓ **Pieno (più avanzato / originale)** = il testo IMS supera il modello italiano su quel punto; ✓ **Innovativo** = norma presente nel decreto IMS e assente nel D.P.R. 212/2005 italiano; ✓ **Sostanziale** ⚠ = allineamento sostanziale con un punto che merita completamento.

